



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5552

SEDUTA DEL 22/12/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO BILATERALE TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ABRUZZO PER IL GOVERNO DELLA MOBILITA' SANITARIA E DELLE CORRELATE RISORSE FINANZIARIE (ART. 1, COMMA 320, DELLA LEGGE N. 207/2024)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

Il Dirigente Laura Chiappa

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge n. 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e che sancisce il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992, e successive modifiche e integrazioni, che ha riaffermato il diritto alla mobilità sanitaria e il principio di portabilità delle prestazioni sanitarie. In particolare, qualora una prestazione non sia disponibile in tempi brevi nella regione di residenza, il paziente ha il diritto di rivolgersi a una struttura sanitaria di un'altra regione per ricevere il trattamento necessario ed inoltre:

- all'art. 8 quinquies stabilisce che i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente il luogo di cura, sempre nel rispetto dei principi di appropriatezza delle prestazioni e dei criteri di accesso definiti dalle Regioni e dallo Stato. La norma fa riferimento all'accreditamento delle strutture e alla regolazione delle prestazioni sanitarie che devono essere erogate in modo da garantire l'universalità e l'equità del sistema sanitario;
- all'art. 8 sexies, comma 1, stabilisce che le strutture sanitarie che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono finanziate attraverso un ammontare globale predefinito, definito da accordi contrattuali, determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte dalle stesse;
- all'art. 8-sexies, comma 8, prevede che le Regioni possano stipulare specifiche intese e concordare politiche tariffarie per l'assistenza sanitaria ai cittadini residenti in regioni diverse, al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture sanitarie e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

RICHIAMATO, inoltre, il Patto per la Salute 2010–2012, siglato tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009, il quale prevede all'art. 19 che, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

- evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale;
- favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
- individuare meccanismi di controllo tesi a prevenire l'insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema, attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda;

VISTA la L. n 208 del 28 dicembre 2015 e, in particolare:

- l'art. 1, c. 576 il quale, modificando l'art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 7 agosto 2012), prevede che le Regioni stipulino accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi dell'art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 1, c. 574 che prevede che, a decorrere dall'anno 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano procedere alla programmazione dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché delle prestazioni erogate dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in altre Regioni. Tali prestazioni rientrano negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la Salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con l'intesa del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR). La disposizione è finalizzata a valorizzare il ruolo dell'alta specialità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a garantire una programmazione coordinata dei flussi di mobilità sanitaria per prestazioni ad elevata complessità;

CONSIDERATO che l'art. 1 c. 492 della Legge n. 178/2020 stabilisce che, a decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005;

VISTA la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 e, in particolare, l'art. 1, commi 319-322, recante disposizioni in materia di mobilità sanitaria interregionale, che tra l'altro:

- a partire dal 2025, dispone l'obbligo per ciascuna Regione e per ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano di sottoscrivere accordi bilaterali con tutte le altre Regioni e Province autonome con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni tali da determinare fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria;
- ridefinisce la disciplina degli accordi bilaterali tra le Regioni confinanti e non;
- stabilisce che i criteri per l'accesso al rimborso delle prestazioni sanitarie tra le Regioni siano determinati sulla base di parametri di appropriatezza, necessità e disponibilità delle risorse, al fine di garantire il corretto governo della mobilità sanitaria interregionale e la gestione delle correlate risorse finanziarie;

VISTA la LR Lombardia n. 31 del 1997 "Riforma del sistema sanitario lombardo", e successive modifiche ed integrazioni che, in particolare, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale, introduce il principio di cooperazione tra le Regioni per garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie e la portabilità dei diritti ed inoltre stabilisce il principio della libera scelta dei cittadini in relazione all'accesso ai servizi sanitari;

RILEVATO che la LR Lombardia n. 65/2014 stabilisce le basi per una gestione efficiente e sostenibile della mobilità sanitaria interregionale, bilanciando le esigenze di accesso alle cure con la necessità di mantenere un equilibrio economico. La legge prevede, tra l'altro, accordi bilaterali con altre Regioni, la monitorizzazione dei flussi di pazienti e il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite a pazienti di altre regioni;



Regione Lombardia LA GIUNTA

RICHIAMATE, inoltre, le DGR n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 e n. XII/1827 del 31 gennaio 2024, che aggiornano le regole e definiscono gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che, con le citate delibere, la Regione Lombardia ha incluso nei suoi piani di programmazione anche il monitoraggio della mobilità sanitaria interregionale, con l'obiettivo di verificare i volumi, i costi e i bilanci relativi a tale mobilità e la sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti per gestire e regolamentare la mobilità sanitaria;

DATO ATTO, inoltre, che è previsto un "abbattimento" del 3,5% sulla produzione di ricoveri per pazienti provenienti da fuori regione, al fine di garantire che l'importo compensato per le prestazioni interregionali sia allineato con il tariffario regionale e che tale abbattimento si giustifica con la necessità di mantenere l'"invarianza economica" tra le tariffe lombarde e quelle utilizzate per le prestazioni di mobilità sanitaria, queste ultime definite dal DM 18 ottobre 2012;

DATO ATTO che gli effetti economici derivanti dagli accordi bilaterali ricadono sulle strutture sanitarie lombarde, dal momento che, quando una struttura lombarda eroga servizi a pazienti provenienti da altre regioni, nell'ambito degli accordi bilaterali, deve tenere conto dei meccanismi economici definiti dalle sopra citate delibere;

CONSIDERATO che il Piano Sociosanitario Regionale 2023–2027 evidenzia l'importanza, anche sotto il profilo quantitativo, delle prestazioni di ricovero e cura ad alta specialità e con caratteri di eccellenza, erogate in numerose aree mediche - tra cui oncologia, cardiologia, neurologia, ortopedia, pediatria, medicina molecolare e medicina riabilitativa - dalle strutture pubbliche, private e dagli IRCCS della Regione Lombardia e che tali prestazioni, rivolte sia a pazienti residenti sia non residenti, risultano tra le più elevate a livello nazionale;

RICORDATO che annualmente, in sede di Conferenza Stato-Regioni, viene approvato l'aggiornamento dell'"Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria" che fornisce delle regole tecniche comuni per le compensazioni delle prestazioni sanitarie tra regioni;

RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute, avente ad oggetto "Accordi bilaterali tra le Regioni/PA per il governo della mobilità sanitaria (articolo 1, comma 320, legge 207/2024) – Modello", pervenuta in data 20/06/2025, prot. G1.2025.0024520, contenente il modello da utilizzare per la stipula dei già menzionati accordi bilaterali, con decorrenza dal 01/01/2026;

CONSIDERATO che tale Modello prevede contenuti minimi vincolanti, ferma restando la facoltà da parte delle Regioni/PA di aggiungere specifiche sulla base delle esigenze/fenomeni riscontrati nei propri territori;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che, sulla base dell'analisi dei dati relativi alla mobilità sanitaria interregionale svolta dalle due Regioni nel corso di diversi incontri, si è pervenuti alla condivisione dei criteri per la definizione dei parametri necessari alla definizione dell'accordo bilaterale;

VISTO lo schema di accordo bilaterale tra Regione Lombardia e Regione Abruzzo per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie, per il triennio 2026-2028, nel quale sono puntualmente delineati l'ambito della collaborazione, le responsabilità attribuite a ciascun ente sottoscrittore, i criteri per la verifica dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, nonché le modalità di gestione, controllo e monitoraggio dell'accordo;

EVIDENZIATO che lo schema di accordo, predisposto congiuntamente da Regione Lombardia e da Regione Abruzzo, è conforme ai principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e garantisce la libera scelta del cittadino;

CONSIDERATO che ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini forme di assistenza che, a prescindere dalla complessità del bisogno, assicurino il rispetto degli standard di qualità, risultino logisticamente prossime al luogo di residenza e siano agevolmente fruibili, perseguendo al contempo gli obiettivi di governo della mobilità e di qualificazione dell'offerta;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di accordo bilaterale tra la Regione Lombardia e la Regione Abruzzo, per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie, per il triennio 2026-2028, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che gli effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse annuali destinate al finanziamento dei saldi di mobilità interregionale definite in sede di riparto del FSN, approvato in Conferenza Stato-Regioni, e assegnate a Regione Lombardia per ciascun esercizio indicato nell'accordo bilaterale allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare al Direttore Generale della DG Welfare la sottoscrizione del predetto accordo;

RITENUTO di inviare il presente atto alla Regione Abruzzo, soggetto direttamente interessato all'accordo, e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

STABILITO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo bilaterale tra la Regione Lombardia e la Regione Abruzzo per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie, per il triennio 2026-2028, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle risorse annuali destinate al finanziamento dei saldi di mobilità interregionale definite in sede di riparto del FSN, approvato in Conferenza Stato-Regioni, e assegnate a Regione Lombardia per ciascun esercizio indicato nell'accordo bilaterale allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare al Direttore Generale della DG Welfare la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto precedente;
4. di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Regione Abruzzo in quanto soggetto direttamente interessato all'accordo;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
6. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.